

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

NR.400/C/2007/1409/P/10.4.39/II DIV ROMA, 10 aprile 2007

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

E, P.C.:

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER

LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER

LA PROVINCIA DI <u>TRENTO</u>

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE

VALLE D'AOSTA AOSTA

AL COMMISSARIO DELLO STATO

PER LA REGIONE SICILIA PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

PER LA REGIONE SARDEGNA <u>CAGLIARI</u>

AL GABINETTO DEL MINISTRO ROMA

OGGETTO: decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 27 marzo 2007, n. 72 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, che entrerà in vigore l'11 aprile prossimo.

In merito, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con nota prot. n. 200704163/15100/14865 del 6 aprile scorso, ha emanato la circolare n. 19, diretta per conoscenza



anche ai Signori Questori, e a disposizione, unitamente alla presente, sui siti <u>www.interno.it</u>, <u>www.poliziadistato.it</u> e <u>www.portaleimmigrazione.it</u>, con la quale vengono impartite istruzioni per l'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione qualora intendano soggiornare, sul territorio nazionale, per periodi superiori a tre mesi. Per i soggiorni inferiori ai tre mesi, invece, non è prevista alcuna formalità (articolo 6).

I destinatari delle predette disposizioni normative sono:

- 1) i cittadini dell'Unione aventi un autonomo diritto di soggiorno;
- 2) i familiari del cittadino dell'Unione aventi cittadinanza di uno Stato membro;
- 3) i familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Si richiamano, al riguardo, le norme più significative introdotte dal decreto legislativo in esame.

- Per i cittadini di cui ai *punti 1*) e 2), per soggiorni superiori a tre mesi, <u>la carta di soggiorno è sostituita dall'iscrizione anagrafica nel Comune di abituale dimora</u>, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, n. 223 e delle condizioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo in esame "formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e loro familiari".
- Per i familiari dei cittadini dell'Unione di cui al *punto 3*), che intendano soggiornare per periodi superiori a tre mesi, permane l'obbligo di richiedere la carta di soggiorno, che assume la denominazione di "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". I requisiti per richiedere il predetto titolo di soggiorno sono "a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto, b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico, c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione".

La carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione ha la durata di cinque anni ed è rilasciata secondo un modello definito con decreto del Ministro dell'Interno. Nelle more dell'entrata in vigore di tale decreto, continuerà ad essere rilasciato il modello cartaceo di carta di soggiorno attualmente in uso, secondo le modalità vigenti. La carta di soggiorno è rilasciata dal Questore del luogo di dimora, al quale può essere richiesta direttamente o inoltrata tramite la procedura Poste (kit con banda gialla).

Per i familiari stranieri dei cittadini dell'Unione <u>non è prevista alcuna formalità</u> qualora soggiornino in Italia per periodi inferiori ai tre mesi.

Nel decreto in esame si disciplinano le ipotesi di conservazione del diritto di soggiorno in caso di decesso del familiare cittadino dell'Unione, della sua partenza dal territorio nazionale e di divorzio o annullamento del matrimonio. Tali eventi non incidono sul diritto di soggiorno del familiare non avente la cittadinanza di un Paese dell'Unione se quest'ultimo ha acquisito *il diritto di soggiorno permanente* o ha i requisiti per divenire titolare di un autonomo diritto al soggiorno ovvero nelle altre ipotesi previste dalla norma. Qualora non ricorrano tali condizioni la norma



prevede il rilascio di *un permesso di soggiorno per famiglia*, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286, e successive modifiche (articoli 11, 12 e 13).

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Il cittadino straniero, familiare del cittadino dell'Unione, acquisisce *il diritto di soggiorno permanente* qualora abbia soggiornato sul territorio nazionale per cinque anni, legalmente ed in via continuativa, unitamente al cittadino dell'Unione. La richiesta di *carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea* deve essere presentata (prima della scadenza della *carta di soggiorno* di cui è titolare) alla Questura del luogo di residenza e rilasciata entro novanta giorni, con le procedure e le modalità sopra individuate per il rilascio della carta di soggiorno.

Ai fini del computo di tale termine, <u>non</u> devono essere calcolati i periodi di assenza dal territorio nazionale non superiori, complessivamente, a sei mesi nell'anno. Ugualmente, <u>non</u> devono essere calcolate le assenze per motivi rilevanti (quali la gravidanza, la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale ed il distacco per motivi di lavoro in altro Stato dell'Unione) di durata non superiore a dodici mesi consecutivi, ovvero per assenze di durata superiore per gli assolvimenti degli obblighi militari. L'interessato ha l'onere di esibire la documentazione attestante i motivi dell'assenza dal territorio nazionale.

Il diritto di soggiorno permanente si perde, in ogni caso, per assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Il decreto legislativo in esame, all'articolo 15, prevede ipotesi specifiche di acquisizione anticipata (rispetto al termine ordinario dei cinque anni) del diritto di soggiorno permanente del cittadino dell'Unione Europea che svolge ovvero ha svolto sul territorio nazionale una attività di lavoro subordinato o autonomo. Tale diritto è esteso al familiare, anche straniero, del cittadino dell'Unione, qualora soggiorni con quest'ultimo sul territorio nazionale.

FAMILIARI DEL CITTADINO ITALIANO

Le disposizioni del decreto legislativo in esame, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

MODALITA' DI ALLONTANAMENTO

La norma in esame individua le seguenti fattispecie di allontanamento dal territorio nazionale:

a) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (articolo 20).



Il provvedimento di cui al *punto a*) è adottato dal **Ministro dell'Interno** nei confronti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, anche stranieri, in relazione a comportamenti che rappresentino una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Il provvedimento deve essere adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto dell'età del cittadino straniero, del suo stato di salute (le malattie che giustificano l'allontanamento sono solo quelle insorte antecedentemente all'ingresso e individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità), della situazione familiare ed economica, del livello di integrazione sociale e culturale e dei legami con il Paese di origine, nonché della durata del soggiorno. L'esistenza di condanne penali non giustifica, automaticamente, l'adozione di tale provvedimento.

Possono essere allontanati dal territorio nazionale unicamente per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica i cittadini dell'Unione e i loro familiari anche stranieri che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente. Si potrà procedere, altresì, all'adozione del provvedimento di allontanamento solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato nei confronti di coloro che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni, salvo che l'allontanamento sia nell'interesse superiore del minore.

Il provvedimento di allontanamento deve essere motivato (salvo che vi ostino motivi relativi alla sicurezza dello Stato), tradotto in lingua conosciuta dal destinatario, ovvero in inglese, e riportare le modalità di impugnazione. Dovrà recare, altresì, il termine, non inferiore ad un mese, nel quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

Il **Questore** dispone <u>l'esecuzione immediata del provvedimento</u> in argomento qualora il destinatario dello stesso si sia trattenuto oltre il termine fissato oppure quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato.

Il provvedimento in esame è ricorribile al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma.

Il provvedimento in esame dà luogo al divieto di reingresso sul territorio nazionale.

I casi di violazione sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 500 a 5000 Euro.

b) per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (articolo 21).

Il provvedimento di cui al *punto b)* è adottato dal **Prefetto**, territorialmente competente secondo la residenza o la dimora del destinatario, nei confronti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, anche stranieri, qualora vengono a mancare le condizioni fissate dal decreto legislativo in argomento per il riconoscimento del diritto di soggiorno.

Nell'emanare il predetto atto, si deve tener conto dell'età del cittadino straniero, del suo stato di salute, del livello di integrazione sociale e culturale e dei legami con il Paese di origine, nonché della durata del soggiorno. Il provvedimento di allontanamento deve essere motivato, tradotto in lingua conosciuta dal destinatario, ovvero in inglese, e riportare le modalità di impugnazione. Deve recare, altresì, il termine, non inferiore ad un mese, nel quale lo straniero deve lasciare il



territorio nazionale. <u>Il provvedimento non dovrà contenere alcun divieto di reingresso sul territorio nazionale</u>. Il provvedimento in esame è ricorribile, entro venti giorni dalla notifica, al Tribunale in composizione monocratica del luogo ove ha sede l'Autorità che lo ha disposto, che deciderà entro i successivi trenta giorni.

L'adozione dei provvedimenti di allontanamento devono essere comunicati al Comune di residenza per i necessari aggiornamenti anagrafici.

REGIME TRANSITORIO

Le istanze di carte di soggiorno per cittadino dell'Unione Europea, inoltrate prima dell'entrata in vigore dal decreto legislativo in esame si intendono archiviate. Per semplificare gli adempimenti a carico del cittadino, quest'ultimo richiede al Comune l'iscrizione anagrafica ai sensi della normativa in esame, esibendo o la ricevuta di presentazione dell'istanza di carta di soggiorno rilasciata dalle Questure ovvero da Poste Italiane Spa, e autocertifica la sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal richiamato decreto.

Il Comune provvede, a campione, alla verifica delle condizioni per l'iscrizione richiedendo la documentazione in possesso della Questura secondo le modalità che saranno concordate a livello locale.

Si uniscono, per opportuna notizia, copie dei moduli <u>"Allegato 1 – attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica"</u> e <u>"Allegato 2 – attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea"</u>, acclusi alla nota prot. n. 200704163/15100/14865, datata 6 aprile scorso, del competente Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE

Per gli Uffici di frontiera si richiamano le disposizioni che disciplinano le condizioni di ingresso dei cittadini dell'Unione ed i loro familiari, previste dal REG. (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, istitutivo del codice comunitario relativo "al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone", nonché dal *Manuale pratico per le Guardie di Frontiera*, e si attira l'attenzione sul fatto che i cittadini di Paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unione, titolari di "permesso o carta di soggiorno validi", sono esonerati dall'obbligo di munirsi del visto d'ingresso, qualora richiesto, per l'attraversamento delle frontiere.

Inoltre, non può essere disposto alcun provvedimento di inibizione all'ingresso nei confronti del cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto del documento di viaggio, del visto di ingresso, qualora richiesto, o della *carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario* qualora l'interessato, entro 24 ore, produca la documentazione attestante la titolarità del diritto di libera circolazione.



Nei confronti dei familiari stranieri dei cittadini dell'Unione, titolari del diritto comunitario alla libera circolazione, dovrà essere adottata la c.d. "verifica minima" già prevista per i cittadini comunitari; sui documenti degli stessi non possono essere apposti i timbri di ingresso.

I Signori dirigenti le Zone di Polizia di frontiera in indirizzo sono pregati di comunicare il contenuto della presente agli Uffici dipendenti.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL..

FIRMATO

IL DIRETTORE CENTRALE
Angela Pria